



COMUNE DI TORRAZZO

Provincia di Biella

C.A.P. 13884 – TEL.015/2551134 FAX 015/2551134

E-MAIL torrazzo@ptb.provincia.biella.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

N. 8

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici, addì quattordici, del mese di giugno, alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FINOTTO Rinaldo Giovanni	SINDACO	X	
FINOTTO Dino	VICESINDACO	X	
POLETTI Roberto	ASSESSORE	X	
MOLINATTI Ugo	ASSESSORE	X	
FINOTTO Pier Paolo	ASSESSORE	X	
ANSELMINO Fabio	CONSIGLIERE		X
DE MARINIS Marco	CONSIGLIERE	X	
FINOTTO Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
PROSPERO Maria	CONSIGLIERE	X	
VERCELLINO Enrica	CONSIGLIERE	X	
MENALDO Stefania	CONSIGLIERE	X	
VALLE Rosanna	CONSIGLIERE	X	
PICOLATI Elena Carola Maria	CONSIGLIERE		X
Totale		11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor **LICATA Dr. Nicolò** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità della seduta stante il numero degli intervenuti, il Signor **FINOTTO Rinaldo Giovanni**, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto indicato.

Il Sindaco svolge una breve relazione di presentazione dell'argomento in oggetto illustrando le caratteristiche dell'imposta in oggetto che sostituisce l'ICI e che quest'anno si applica per la prima volta. Per quanto riguarda l'aliquota di applicazione per l'anno 2012 si precisa che, stante l'incertezza sul gettito atteso, il Comune si è limitato ad applicare le aliquote base previste dalla legge senza alcuna maggiorazione. Ciò per non gravare ulteriormente sui cittadini già penalizzati dalla crisi economica in atto.

Terminato l'intervento del Sindaco si registra una breve discussione al termine della quale il Sindaco pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **Aliquota di base 0,76 per cento**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **Aliquota abitazione principale 0,4 per cento**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

Tenuto conto che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*"

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*"

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad*

abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Dato atto che nello schema del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario deliberato dalla Giunta Municipale con delibera n. 36 del 17/5/2012 l'importo del gettito di tale tributo è stato quantificato nella somma di € 24.000,00 e che per aggiungere tale valore, sulla base delle stime presunte effettuate dal Ministero dell'economia come può rilevarsi dal relativo sito informatico è sufficiente mantenere inalterate le aliquote base di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
 - ALIQUOTA DI BASE
0,76 per cento
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
0,40 per cento
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 per cento
- 3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012.
- 4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento che sarà approvato in questa stessa seduta.
- 5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARERE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e alla legittimità della suddetta proposta di deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LICATA Dott. Nicolò

ATTESTAZIONE

Ai sensi dell'art.49 del D.L.gs n° 276/2000 si attesta che l'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione trova regolare copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di bilancio indicato nella deliberazione stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

LICATA Dott. Nicolò

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco;

Dato atto che la stessa è munita dei pareri e delle attestazioni previsti dall'art. 49 del D.Lvo. 18.8.2000 n° 267 ;

Ritenuto di doverla approvare;

Dopo ampia discussione e condividendo l'impostazione dell'atto;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to FINOTTO Rinaldo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LICATA Dr. Nicolò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Num _____

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LICATA Dr. Nicolò

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____ in quanto NON più soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Torrazzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LICATA Dr. Nicolò

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torrazzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(LICATA Dr. Nicolò)

=====
